

Corte di Cassazione Penale - Sezione 1
Sentenza N. 2501 DEL 22/02/1990 (UD.07/04/1989)

Pres. Sorrentino; Rel. Buogo G.
Imp. Billo; P.M. (Conf) Tanfo

In tema di eutanasia, le discussioni tuttora esistenti sulla sua condivisibilità sono sintomatiche della mancanza di un generale suo attuale apprezzamento positivo, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea; ciò esclude che ricorra quella generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale che condiziona la qualificazione del motivo come 'di particolare valore morale e sociale' (nella specie, l'imputato aveva ucciso la moglie gravemente inferma e, condannato per il delitto di cui all'art. 579 cod. pen., si doleva del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen. Asserendo di aver agito solo per porre fine alle sofferenze della moglie; la Cassazione, pur affermando la compatibilità tra la suddetta attenuante e il delitto di omicidio del consenziente, ne ha escluso la ravvisabilità enunciando il principio di cui in massima).
